

DISCIPLINARE DI GARA A
“PROCEDURA APERTA” EX ART. 60, D.LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ASSICURATIVO (POLIZZA)
“ALL RISKS”.

- Stazione Appaltante:
«ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.» (con Sede legale in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20, Località Migliaro, c.a.p. 84131; C.F.: 04773540655; telefono: 089.333545; PEC: gare.ecoambientesalerno@pec.it);
- Provvedimento di indizione gara:
Delibera n. 73 di cui al Verbale del 18.05.2023 del Consiglio di Amministrazione;
- Codice CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti):
66510000-8 («Servizi assicurativi»);
- Divisione in lotti:
nessuna divisione in lotti
- Numero gara:
9114486
- CIG:
98423135A0;
- Valore dell'affidamento:
Valore complessivo dell'affidamento: € 259.000,00 (euro duecentocinquantanovemila/00), oltre imposte ed accessori di legge e comprensivo di costi per la manodopera ed oneri per la sicurezza;
Non sono previsti oneri per la sicurezza da “interferenza” (o “oneri per la sicurezza diretti”), in quanto l’espletamento del servizio non comporta rischi d’interferenza con il personale aziendale; pertanto non si è proceduto alla redazione del documento di valutazione rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Procedura di gara:
procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016.
- Criterio di aggiudicazione:
«prezzo più basso» ex art. 95, co. 4, lettera “b”, D.Lgs. 50/2016.
- Durata dell'appalto:
12 (dodici) mesi;
- Finanziamento:
fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;
- RUP:
ing. Vincenzo Apicella, dipendente della Stazione Appaltante;



- Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
ore 20:00 del giorno 09.06.2023 (nove/giugno/duemilaventitre);
- Tempo e luogo di apertura delle offerte:
ore 10:00 del giorno 12.06.2023 (dodici/giugno/duemilaventitre), presso la sopra indicata Sede legale della Stazione appaltante.

*** **

Legenda: nel testo che segue, eventuali riferimenti al «Codice» vanno intesi come riferimenti al D.Lgs. 50/2016.

*** **

1. Premesse

Con la sopra richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione della sopra citata Stazione Appaltante è indetta “*procedura aperta*” per l’affidamento del Servizio assicurativo indicato in epigrafe.

L’apertura delle offerte pervenute in gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica e secondo tempi, modi e disciplina contenuti nella documentazione di gara, come specificata nel Paragrafo 2.1 che segue.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

2.1 Documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) il presente Disciplinare di gara;
- 2) il Capitolato speciale;
- 3) il Modello Dgue di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche;
- 4) il «*Modello A*» (domanda di partecipazione);
- 5) il «*Modello B*» (dichiarazione di avvalimento);
- 6) il «*Modello C*» (dichiarazione della ditta ausiliaria);
- 7) il «*Modello D*» (Offerta economica);

La documentazione di gara è disponibile ai seguenti url:

<https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?news=8512&page=59>

I sopra indicati Modello Dgue, «*Modello A*», «*Modello B*», «*Modello C*» e «*Modello D*» sono *file* editabili e le ditte concorrenti dovranno opportunamente compilarli (dattiloscrivendoli su proprio Personal computer), salvarli in formato “*pdf nativo*” e firmarli digitalmente, ai fini del caricamento nella Piattaforma telematica (nel seguito, meglio individuata) attraverso cui gli operatori economici saranno chiamati a far pervenire le offerte.

2.2 Chiarimenti

È possibile ricevere eventuali informazioni e/o chiarimenti sulla *lex specialis* di gara e/o su contenuti, tempi e modalità di espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto scrivendo, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, al seguente indirizzo p.e.c.: gare.ecoambientesalerno@pec.it. Non verrà fornito chiarimento alcuno sui quesiti pervenuti oltre il termine in precedenza indicato.



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, co. 4, D.Lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul «*Profilo committente*» (Sito web aziendale: www.ecoambientesalerno.it), Sezione «*Società trasparente*», Sottosezione «*Bandi di gara e contratti*», al seguente Url: <https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftwaresoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?news=8512&page=59>. I chiarimenti della S.A. non verranno inviati a mezzo mail/pec all'O.E. proponente il quesito. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo P.E.C. o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.), da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.ecoambientesalerno@pec.it e all'indirizzo di posta elettronica (P.E.C. o P.E.O.) indicato dai concorrenti a norma del comma che precede.

Eventuali modifiche dell'indirizzo P.E.C./P.E.O o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b" e "c", del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. Oggetto dell'appalto, Valore dell'affidamento e suddivisione in lotti

Oggetto dell'appalto è il Servizio assicurativo (polizza) annuale "*ALL RISKS*" per l'impianto TMB di Battipaglia (SA), gestito della «*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*».

Caratteristiche tecnico-contenutistico-quantitativo-tipologiche della polizza sono meglio specificate nel Capitolato speciale.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Il valore dell'affidamento oggetto di gara ammonta a complessivi € 259.000,00 (duecentocinquantanovemila/00), oltre imposte ed accessori di legge.

Sicché la «*base d'asta*» (ossia l'importo su cui i concorrenti sono chiamati a presentare ribasso) è pari a € 259.000,00 (duecentocinquantanovemila/00).



L'importo del contratto da sottoscrivere con l'aggiudicatario ammonterà al valore «base d'asta» (v. alinea precedente), come ridotto in forza del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

4. Durata dei Servizi assicurativi richiesti

Salvo quanto previsto negli alinea seguenti, il Servizio oggetto di gara avrà durata di 12 (dodici) mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (cd "proroga tecnica"). In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La "EcoAmbiente Salerno SpA" è società *in house* dell'«Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno» (EdA Salerno). L'affidamento della commessa per cui è gara è soggetto, pertanto, alla "condizione risolutiva" che si considererà avverata nel caso in cui l'EdA Salerno dovesse avocare a sé, per qualsivoglia ragione, la gestione dell'impianto in favore del quale opera la copertura di cui alla polizza oggetto d'affidamento. In tale ipotesi, all'appaltatore spetteranno esclusivamente i compensi per le attività svolte fino all'avveramento della condizione risolutiva.

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti. **È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Cod. Civ..**

Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. **In caso di coassicurazioni tra imprese componenti il Concorrente, varranno – in quanto compatibili - le regole previste per i raggruppamenti temporanei di imprese non costituiti (N.B.: in caso di coassicurazione, le imprese facenti parte il concorrente dovranno anche compilare la «Domanda di partecipazione» - Modello A – secondo le prescrizioni in esso previste per i R.T.I. costituendi).**

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche «aggregazione di imprese di rete»).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o coassicurazione di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere "b" e "c", del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono



esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere "b" e "c", del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera "f", del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. "rete – soggetto"), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. "rete-contratto"), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o *costituendo*, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere "b" e "c", ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 14/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L'impresa può concorrere



anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli alinea seguenti. In corso di gara e/o successivamente all'aggiudicazione, la S.A. avrà facoltà di pretendere che i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti siano trasmessi mediante BDNCP ed inclusi nel "*Fascicolo Virtuale dell'O.E. – FVOE*" (delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022). Per poter partecipare alla gara, gli OO.EE. interessati dovranno pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE), seguendo le istruzioni ivi riportate.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera "b", del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia bensì in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- b) **possesso** di autorizzazione del Ministero Industria o IVASS all'esercizio di attività assicurativa nel territorio nazionale, nei rami di rischio oggetto dei lotti d'interesse, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 o documentazione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.

Per la comprova dei sopra elencati requisiti di idoneità, il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- c) **Fatturato globale minimo annuo** (richiesto al fine di garantire alla Stazione appaltante la solidità economica dell'operatore economico concorrente e, quindi, la sua capacità concreta di dare corretta e compiuta esecuzione all'appalto) riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili pari ad almeno il doppio del valore complessivo dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;



- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione di «*servizi analoghi*» erogati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, di importo complessivo minimo pari al valore dell'appalto. Per «*servizi analoghi*» si intendono polizze afferenti lo stesso ramo rischi/danni del lotto d'interesse.

7.4 Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere “d)”, “e)”, “f)” e “g)”, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di “*capofila*” che deve essere assimilata alla “*mandataria*”.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/*raggruppande*, consorziate/*consorziande* o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito** di cui al **punto 7.1, lett. b)**, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese componenti il concorrente.

I requisiti di cui ai sopra riportati **punti 7.2 e 7.3 (rispettivamente, «Fatturato globale», «Servizi analoghi»)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. “b)” e “c)”, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1, lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.



Il **requisito** di cui al **punto 7.1, lett. b)**, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese consorziate.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b" del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. "c", del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. Sopralluogo

Non è prescritto sopralluogo obbligatorio.

9. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere "b" e "c", del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione



dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, compilando l'apposita sezione del DGUE, le parti dell'appalto che eventualmente intende subappaltare nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

11. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una «garanzia provvisoria»**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari - salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice - al 2% (due per cento) del valore dell'appalto e precisamente l'importo della garanzia provvisoria sarà pari a: € 5.180,00 (cinquemilacentoottanta/00);
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la «garanzia provvisoria», a rilasciare **garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 (dichiarazioni mendaci), del Codice, non comporterà l'escussione della «garanzia provvisoria».

La «garanzia provvisoria» è costituita, a scelta del concorrente:

- a. da cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della S.A., esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente



b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/*costituendo* raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b" e "c", del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la «*garanzia definitiva*», ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. "p)", del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;



- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha eseguito il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, con relativa dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/00) di conformità agli originali.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della **certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. "d", "e", "f", "g", del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b" e "c", del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b" e "c", del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



12. Pagamento del contributo in favore dell'Anac.

Gli OO.EE. concorrenti dovranno versare un contributo di partecipazione alla gara di importo fissato in base al disposto di cui alla Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266.

In caso di mancato pagamento del Contributo di partecipazione alla gara entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, il concorrente verrà escluso dalla gara.

13. Modalità e termine di presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, comprensiva dell'intera documentazione necessaria, esclusivamente per il tramite della piattaforma di *e-procurement* dedicata alla gestione telematica della gara, secondo le modalità di seguito descritte. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con mezzi e/o modalità differenti. Per presentare offerta, i concorrenti dovranno seguire l'iter di seguito descritto:

- 1) accedere al sito <https://ea.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it> e cliccare su «SERVIZIO e-PROCUREMENT» (presente nel riquadro in alto a destra);
oppure, in alternativa copiare il seguente link: <https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?news=8512&page=59> e cliccare sul pulsante «Partecipa alla gara»;
- 2) scaricare il «Manuale per la registrazione»;
- 3) formulare la propria offerta seguendo, passo dopo passo, le istruzioni contenute nel citato «Manuale per la registrazione» e caricando in piattaforma la documentazione necessaria. **In caso di necessità, sarà possibile rivolgersi dell'«Help desk» di cui all'art. 27.**

Costituiscono documentazione necessaria minima da caricarsi in piattaforma **a pena di esclusione dalla gara** e salva la possibilità di procedere al «*soccorso istruttorio*» secondo la disciplina dettata dall'art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016:

- a- **Domanda di partecipazione**, da redigersi utilizzando il «*Modello A*» accluso al presente Disciplinare oppure modello perfettamente equivalente;
- b- **Copia del documento di riconoscimento** del soggetto firmatario della domanda sub «a»;
- c- **Copia della Procura**, nel caso in cui il soggetto firmatario della domanda sub «a» è Procuratore dell'O.E. concorrente;
- d- «**Documento Unico di Gara Europeo**» (DGUE), redatto ed accluso secondo quanto precisato nel presente Disciplinare;
- e- **Documento denominato «PASSOE»** rilasciato dal sistema «BDNCP – FVOE» di cui alla Deliberazione Anac n. 464 del 27 luglio 2022, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la banca dati. Qualora il «PASSOE» non fosse presente o corretto, l'operatore dovrà regolarizzare la propria posizione entro tre giorni dalla richiesta della Stazione appaltante;
- f- **Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'ANAC** in relazione al codice CIG della presente gara;
- g- **Garanzia provvisoria**, da prestarsi secondo le prescrizioni di cui al presente Disciplinare e, per quanto non diversamente stabilito, di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- h- **Impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui



all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 – (questo «*impegno di un fideiussore*» non è dovuto per i concorrenti che sono microimprese o PMI o RTI/Consorzi ordinari composti esclusivamente da microimprese e/o PMI; in tal caso, il concorrente dovrà accludere, alla “*documentazione amministrativa*” da inviarsi unitamente all’offerta, anche idonea documentazione probatoria oppure apposita autocertificazione ex D.P.R. 445/00 firmata digitalmente ed attestante il fatto di rientrare in una delle sopra indicate categorie per le quali non è prescritto l’«*impegno di un fideiussore*»);

- i- In caso di avvalimento**, la documentazione prescritta nell’apposito punto del presente Disciplinare;
- j- In caso di R.T.I. costituito**, copia dell’atto costitutivo del Raggruppamento;
- k- Offerta economica**, da redigersi secondo le modalità previste nel presente Disciplinare; Si dovrà presentare un’offerta economica per ogni lotto cui si partecipa.
- l- Eventualmente**, copia di opportuna traduzione giurata nei casi di documentazione prodotta in lingua straniera;
- m-Eventualmente**, tutti gli altri atti e/o documenti necessari (tutti *files* formato “.pdf”, firmati digitalmente in formato «Cades» «Pades»).

La documentazione andrà caricata nella Piattaforma di *e-procurement* sopra indicata, facendo attenzione a fare l’*upload* della «*Documentazione amministrativa*», da un lato, e dell’«*Offerta economica*», dall’altra, in sezioni tra esse differenti e separate della Piattaforma stessa, seguendo le indicazioni ivi contenute e/o chiedendo assistenza all’«*Help desk*» di cui al punto 27 del presente Disciplinare. **Diversamente, il concorrente verrà escluso dalla gara.**

Tutta la documentazione fatta pervenire dagli OO.EE. partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari.

L’offerta andrà presentata entro il termine perentorio delle ore 20:00 del giorno 09.06.2023 (nove/giugno/duemilaventitre).

14. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e



comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dell'appalto, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. «Documentazione amministrativa» - Contenuti e modalità di presentazione

Come più in dettaglio specificato nei punti che seguono, la «Documentazione amministrativa» da produrre ai fini della partecipazione alla gara è la seguente:

- 1) la domanda di partecipazione;
- 2) il DGUE;
- 3) la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- 4) la documentazione prevista nel precedente punto 13 del presente Disciplinare.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente utilizzando il «Modello A» accluso al presente Disciplinare di gara e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b" e "c", del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda, il concorrente altresì:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;



2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;
 - b- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indica - ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE - gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale emittente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

La domanda va compilata e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b" e "c", del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Alla domanda, il concorrente allega altresì:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;



b) copia della eventuale procura, accompagnata da formale dichiarazione di conformità all'originale resa dal procuratore stesso ex D.P.R. 445/00.

Se non apposta opportuna e visibile marca da bollo sul «*Modello A*», l'O.E. concorrente dovrà far pervenire anche idonea documentazione (ad esempio, ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema “@e.bollo” dell'Agenzia delle Entrate) comprovante l'avvenuto versamento del bollo (€ 16,00) previsto dalla legge ai fini della presentazione della domanda di partecipazione..

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente, secondo quanto di seguito indicato, compila il DGUE di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della «Sezione C»

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla Parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva (secondo il «*Modello C*» allegato al presente Disciplinare di gara, ovvero modello perfettamente equivalente) di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima, *inter alia*:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia (accompagnata da formale dichiarazione di conformità all'originale resa ex D.P.R. 445/00 dal Legale Rapp.n.te o procuratore del concorrente ausiliato) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della «Sezione D»

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.



Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D del Dgue).

Parte IV – Criteri di selezione

gli operatori economici concorrenti dichiarano di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui ai sopra riportati punti da 7.1 a 7.5 (compresi), barrando direttamente ed esclusivamente la sezione «a» del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. "l", del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Documentazione a corredo

Alla «*Documentazione amministrativa*», il concorrente allega inoltre:

- a- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. "b", della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- c- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, copia della certificazione di qualità (con relativa attestazione di conformità all'originale ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza



conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. «Offerta economica» - Contenuti e modalità di presentazione

L'offerta economica, predisposta compilando il «Modello D» allegato al presente Disciplinare di gara, deve, **a pena di esclusione**, contenere i seguenti elementi:

- a. il ribasso unico espresso in termini percentuali (in cifre ed in lettere) che sarà applicato sulla «base d'asta» indicata nel su riportato art. 3, penultimo alinea. Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà considerato vincolante per l'offerente l'importo scritto in lettere. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali: qualora i decimali espressi fossero in numero maggiore, si procederà a troncamento alla seconda cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti;
- b. in considerazione del fatto che il Servizio oggetto di gara è prestazione “di natura intellettuale”, non è necessario – ai sensi dell'art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2016 – indicare né il costo della manodopera, né gli oneri per la sicurezza da rischio “specifico” o “aziendale”.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17. Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95, co. 4, lettera “b”, del D.Lgs. 50/2016, la gara sarà aggiudicata secondo il criterio del «**prezzo più basso**».

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante unico ribasso percentuale sulla «base d'asta», come fissata nell'art. 3, penultimo alinea.



A norma dell'art. 59, co. 4, lettera "c", del Codice, sono inammissibili – e, come tali, vanno escluse – le offerte economiche a rialzo.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali; qualora i decimali espressi fossero in numero maggiore, si procederà a troncamento alla seconda cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

Nel caso in cui due o più concorrenti dovessero offrire il massimo ribasso in gara, la S.A. convocherà seduta pubblica nel corso della quale verrà chiesto ai concorrenti che hanno presentato siffatto ribasso massimo di presentare offerta migliorativa. Nel caso in cui i concorrenti interessati non dovessero presentare offerta migliorativa oppure nel caso in cui le offerte migliorative proposte dovessero anch'esse risultare uguali, si procederà, nella medesima seduta pubblica, ad individuare l'aggiudicatario della gara mediante sorteggio.

18. Apertura offerte e svolgimento operazioni di gara

Onde garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa nella presente procedura, la stazione appaltante si avvarrà del cosiddetto istituto della «*inversione procedimentale*», di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14.06.2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti.

L'apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, il **giorno 12.06.2023 (dodici/giugno/duemilaventitre), alle ore 10:00**, presso la Sede legale della Stazione appaltante. In occasione della seduta precipitata, il R.U.P. procede a verificare la tempestività delle offerte pervenute, disponendo l'esclusione di quelle pervenute tardivamente, e, con riferimento alle offerte ammesse, procede altresì all'esame della proposta economica ed alla valutazione dell'anomalia secondo le disposizioni di cui al punto 19 del presente Disciplinare.

Successivamente:

- in caso di assenza di offerte anomale, il R.U.P. procede all'esame della «*Documentazione amministrativa*» della concorrente che ha offerto il ribasso maggiore e – salva le necessità di avviare sub procedimento di “*soccorso istruttorio*” al fine di integrare la documentazione ivi contenuta – procede a redigere graduatoria provvisoria di merito;
- in caso di presenza di offerte anomale, il R.U.P. avvia la procedura prescritta dal punto 19 del presente Disciplinare ai fini dell'accertamento dell'anomalia riscontrata per poi procedere, all'esito, alla convocazione di nuova seduta pubblica ove provvede all'esame della «*Documentazione amministrativa*» della concorrente che ha offerto il ribasso maggiore e – salva le necessità di avviare sub procedimento di “*soccorso istruttorio*” al fine di integrare la documentazione ivi contenuta – procede a redigere graduatoria provvisoria di merito.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente ed idonea. Qualora nessuna offerta risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP provvederà, sulla scorta delle risultanze della procedura di gara, a formalizzare, ai sensi dell'art. 33 del Codice, proposta di aggiudicazione (in favore del



concorrente collocatosi primo in graduatoria di merito) al competente Organo deliberativo della Stazione Appaltante, che si pronuncerà, entro il termine massimo di 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. Verifica dell'anomalia delle offerte

La Stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in base alle prescrizioni di cui all'art. 97 del Codice.

20. Finanziamento, pagamenti e tracciabilità

Il pagamento delle somme dovute al/i Contraente/i aziendale (aggiudicatario/i della presente gara) graverà sui fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante.

Il/i contratto/i a farsi è/sono soggetto/i alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187. La Stazione Appaltante ha affidato, a norma del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione delle polizze oggetto della gara al proprio Broker aziendale "GB Intermediazioni assicurative srl", con sede in Via Velia 15 - 84122 Salerno (Sa). In ossequio a quanto previsto nella Delibera Anac n. 556 del 31.05.2017 (paragrafo 3.9), il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente/Assicurato anche tramite il proprio Broker aziendale.

Tutti i rapporti inerenti la gestione delle polizze oggetto della gara sono svolti tramite il Broker aziendale della S.A..

In ragione di detta gestione, al Broker devono essere corrisposte, ad esclusivo carico del/i Contraente/i aziendali, le provvigioni indicate in ciascun capitolato speciale.

21. Soggetti aventi facoltà di fare eventuali osservazioni all'apertura delle offerte

Oltre ai Legali Rappresentanti dei soggetti giuridici che partecipano alla gara, avranno titolo a fare eventuali osservazioni anche coloro che, muniti di delega da esibire al preposto alla gara, abbiano titolo a rappresentare il concorrente.

Il preposto alla gara potrà richiedere idonea documentazione d'identità per l'identificazione del soggetto rappresentante il concorrente.

22. Garanzia definitiva, sottoscrizione del contratto e spese contrattuali

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la «*garanzia definitiva*» da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, in ogni caso, sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla Stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante dovesse avvalersene.

Il contratto verrà concluso entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui l'aggiudicazione diviene efficace a norma dell'art. 32, commi 7 e 8, del Codice.



Ai sensi dell'art. 32, co. 14, del Codice, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.

Oltre a quanto precisato nel punto 23 del presente Disciplinare, tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara (eventuali imposta di registro, bolli, diritti notarili, perizie, etc.), nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

23. Spese per oneri di pubblicità e trasparenza

In conformità a quanto prescritto dall'art. 216, co. 11, Il periodo, del Codice e dall'art. 5, co. 2, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016, n. 108824, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento cedono a carico degli aggiudicatari, in proporzione al valore del lotto conseguito in aggiudica, e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 3.000,00 (tremila/00). La Stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo e preciso delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Il mancato rimborso delle spese di pubblicazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

24. Penali e risoluzione contrattuale

Fermo quanto prescritto nel Capitolato speciale (cui espressamente e pedissequamente si rinvia), in caso di ritardo sui tempi di espletamento delle prestazioni dovute dalla ditta appaltatrice, sarà applicata una penalità in ragione dell'1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), oltre il quale la Stazione appaltante si riserva ogni azione a propria tutela per il risarcimento dei danni subiti.

Il valore delle penali così determinato sarà trattenuto dalle somme dovute all'appaltatore, mediante nota di credito che quest'ultimo dovrà emettere a favore della Stazione appaltante; ove mancasse il credito o la nota di credito dell'appaltatore, il valore della penale sarà prelevato dalla «*garanzia definitiva*».

Per quanto concerne la risoluzione del contratto stipulato a seguito della gara, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 108 del Codice.

25. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere con lo/gli aggiudicatario/ri si applica l'art. 206 del Codice.

In caso di mancato accordo bonario, competente a decidere sulle controversie sarà il Foro di Salerno.

Ai sensi dell'art. 209 del Codice, le controversie non saranno devolute alla decisione di arbitri e nessuna clausola compromissoria sarà inserita nel contratto che verrà sottoscritto con lo/gli aggiudicatario/ri.

26. Disposizioni finali

La documentazione di gara, come individuata nel sopra riportato punto 2.1, costituisce *Lex specialis* della procedura competitiva. Ove non diversamente statuito nella



Lex specialis, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici (tra cui, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, per le parti non abrogate, D.P.R. 5.10.2010, n. 207), le disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (D.Lgs. 6.9.2011, n. 159) ed ogni altra disposizione normativa avente specifica attinenza con l'affidamento in questione.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella *Lex specialis*.

Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice, il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è l'ing. **Vincenzo Apicella**, dipendente della Stazione appaltante.

27. Assistenza per l'invio dell'offerta («Help Desk»)

Gli operatori economici che eventualmente desiderano essere assistiti per l'invio telematico dell'offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 (quarantotto) ore prima dalla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, nei giorni feriali – sabato escluso – dalle ore 9:00 alle ore 13:00, inviando una richiesta all'«Help Desk» della Società «Trecento Software S.r.l.» all'indirizzo e-mail: assistentatecnica@trecentosoft.com, oppure chiamando al numero telefonico 0890978055. Le richieste di assistenza saranno evase esclusivamente negli indicati giorni ed orari di operatività del Servizio «Help Desk».

Il rispetto del termine ultimo fissato per la tempestività dell'offerta rimane, in ogni caso, a carico dell'operatore richiedente assistenza all'«Help Desk».

28. Sull'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura telematica, sollevano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema telematico (piattaforma di e-procurement) ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

I concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) eventualmente assegnati ed utilizzati.

I concorrenti si impegnano, altresì, a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema telematico, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi, a causa di violazioni delle sopra riportate regole di utilizzo del Sistema e/o a causa di un uso scorretto o improprio del Sistema.

Il Gestore del Sistema telematico e la Stazione appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del Sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore



che ha rilasciato le dotazioni *software*. Esonerano, altresì, espressamente la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema telematico da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta, richiesti nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

29. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della vigente normativa sulla tutela della Privacy, esclusivamente nell'ambito ed ai fini della gara cui si riferisce il presente Disciplinare.

La partecipazione alla gara vale assenso al trattamento di cui al comma precedente.

«EcoAmbiente Salerno S.p.A.»

F.to

Il R.U.P.

ing. Vincenzo Apicella

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.